

Bird & Bird

Energy Release 2.0

Un quadro completo

13 gennaio 2025



Sviluppo di nuova capacità per clienti finali energivori

In sintesi

Lo scorso 14 novembre 2024 è stato pubblicato sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) il primo “*bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE – ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2024 n. 268 (c.d. Energy Release 2.0)*”, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11, e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 luglio 2024 n. 268 (c.d. DM Energy Release 2.0).

Il DM Energy Release 2.0 disciplina il meccanismo in base al quale i clienti finali energivori potranno contribuire alla realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, avvalendosi, in una prima fase, di una procedura di anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE, per poi procedere successivamente alla relativa restituzione a seguito del completamento della realizzazione di tale nuova capacità elettrica.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del Bando è stato recentemente prorogato al 14 febbraio 2025 p.v. ore 12:00.

Bird & Bird ha istituito una *task force* composta da professionisti operanti nei settori *energy, regulatory, corporate* e *tax* al fine di assistere i clienti nella valutazione dei profili di applicabilità della nuova disciplina.



DM Energy Release 2.0

Quadro normativo di riferimento

- Art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11 (“**DL 181/23**”);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 286 (“**DM Energy Release 2.0**” o il “**Decreto**”), pubblicato in data 23 luglio 2024 e in vigore a partire dal 24 luglio 2024;
- “*DM Energy Release 2.0 - Regole Operative*” pubblicate con decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024, ai sensi del Decreto (le “**Regole Operative**”) e in vigore a partire dal 31 ottobre 2024;
- primo “*bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE – ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2024 n. 268 (c.d. Energy Release 2.0)*”, pubblicato in data 14 novembre 2024 e in scadenza il 14 febbraio 2025 ore 12:00 (il “**Bando**”);
- delibera ARERA 27 dicembre 2024 n. 583/2024/R/eel.

Il DM Energy Release 2.0 disciplina il meccanismo in base al quale i clienti finali energivori aderenti saranno chiamati a contribuire alla realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli operatori ammessi al meccanismo sottoscriveranno un **contratto di anticipazione** di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE¹, per poi procedere, in una seconda fase, alla relativa restituzione **a seguito del completamento della realizzazione di tale nuova capacità elettrica** mediante sottoscrizione di apposito **contratto di restituzione**.

Allo scopo di disciplinare dettagliatamente le modalità di accesso al meccanismo, il GSE ha emanato le Regole Operative, ove sono illustrati: le modalità di accesso alla misura, la procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione, il contratto di anticipazione, il contratto e le modalità di restituzione dell’energia elettrica anticipata, nonché le modalità di rideterminazione (eventuale) del contingente di capacità in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Si ripercorre nel prosieguo la disciplina generale prevista dal Decreto e dalle Regole Operative, per soffermarsi infine sui requisiti specificamente previsti dal Bando.

Chi può accedere alla procedura di assegnazione?

Potranno partecipare al meccanismo tutti i **clienti finali energivori**, ovvero soggetti che, alla data di pubblicazione del Bando, risultino iscritti e/o in fase di istruttoria ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Modalità di partecipazione

I clienti finali energivori potranno partecipare:

- individualmente;
- in forma aggregata, dopo aver sottoscritto un contratto di aggregazione tra clienti finali energivori nell’ambito del quale sarà individuato un soggetto aggregatore che agirà in qualità di mandatario dei clienti energivori per la sottoscrizione dei contratti di anticipazione e restituzione (*salvo quanto specificato nel prosieguo*),

mediante presentazione di una manifestazione di interesse entro 60 giorni dalla data di apertura fissata da ciascun bando.

¹ Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera (e) del DL 181/23, il volume di energia rinnovabile reso disponibile dal GSE è pari all’energia prodotta dagli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi di incentivazione: (i) tariffe onnicomprensive, (ii) ritiro dedicato, (iii) scambio sul posto.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal soggetto aggregatore.

N.B. ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione in forma aggregata, i clienti finali energivori e il soggetto aggregatore dovranno sottoscrivere un **contratto di aggregazione**.

Il contratto di aggregazione non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito del quadro normativo già richiamato: pertanto, fermo restando il necessario conferimento di apposito mandato (senza rappresentanza) in favore del soggetto aggregatore al fine di partecipare alla procedura per conto dei clienti finali energivori, le parti potranno autonomamente decidere il relativo contenuto negoziale, eventualmente prevedendo, ove il soggetto aggregatore sia anche il titolare degli impianti, i termini e le condizioni di sottoscrizione del contratto di restituzione.

Poiché la relativa sottoscrizione è pregiudiziale alla partecipazione alla procedura in forma aggregata e alla sottoscrizione del contratto di anticipazione, in via di prima approssimazione il contratto di aggregazione dovrebbe prevedere l'assunzione nei confronti del soggetto aggregatore, da parte dei clienti finali energivori, di impegni di carattere speculare a quelli che saranno assunti dal soggetto aggregatore nei confronti del GSE.

La manifestazione di interesse dovrà indicare:

- un **volume di energia elettrica non superiore ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione al CSEA** (in caso di partecipazione in forma aggregata, tale requisito dovrà essere valutato per ciascuno dei clienti finali energivori aggregati);
- (*facoltativamente*) una soglia minima di assegnazione, al di sotto della quale il cliente finale rinuncia all'assegnazione (*c.d. soglia minima di accettazione*).
- l'impegno del cliente finale energivoro / soggetto aggregatore al fine di:
 - (1) **realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili - c.d. obbligo di realizzazione - mediante:**
 - nuovi impianti fotovoltaici, eolici e/o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
 - interventi di potenziamento ovvero rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e/o idroelettrici, con incremento della relativa potenza pari almeno a 200 kW²,
per una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione³.
 - La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata **in proprio** dai clienti finali energivori o **per il tramite** del soggetto aggregatore, *oppure da soggetti terzi* con cui tali imprese hanno facoltà di sottoscrivere, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonte rinnovabile soggetto a registrazione sulla piattaforma di cui all'art. 28 del D. Lgs. 199/2021.
 - La nuova capacità di generazione dovrà entrare in esercizio **entro 40 (quaranta) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione⁴.**
 - (2) **sottoscrivere** (in proprio ovvero tramite un soggetto aggregatore o un soggetto terzo) **il contratto di restituzione dell'energia elettrica oggetto di anticipazione**, entro i 40 mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione;
 - (3) **prestare idonea cauzione** a garanzia della partecipazione alla procedura di assegnazione, di importo e con le modalità stabilite dal GSE ai sensi delle Regole Operative.

La cauzione sarà svincolata (i) alla sottoscrizione del contratto di anticipazione, oppure (ii) alla presentazione della dichiarazione di rinuncia nel caso venga assegnato un volume di energia elettrica

² Per una disamina dettagliata degli interventi ammessi, si prega di fare riferimento all'Allegato 1 delle Regole Operative.

³ Il cliente finale energivoro dovrà impegnarsi a realizzare in proprio e/o tramite terzi nuovi impianti e/o interventi di potenziamento o rifacimento aventi una capacità pari al doppio di quella necessaria per produrre il volume di energia elettrica oggetto di restituzione ai sensi del contratto di restituzione.

⁴ In caso di **ritardi riferibili a eventi di forza maggiore e/o ritardi nella conclusione dei procedimenti autorizzativi**, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale o al soggetto terzo, il cliente finale/aggregatore avrà **facoltà di chiedere una proroga**, che non potrà in ogni caso superare il termine ultimo del 31 dicembre 2030.

inferiore alla c.d. soglia minima di accettazione, oppure (iii) in caso di esclusione dalla procedura di assegnazione⁵.

Il contratto di anticipazione

All'esito della procedura di assegnazione, il GSE e ciascun cliente energivoro / aggregatore **sottoscriveranno il contratto di anticipazione entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di assegnazione.**

Qualora il volume complessivo di energia elettrica richiesto dai partecipanti ecceda il contingente nella disponibilità del GSE, l'energia elettrica in assegnazione sarà distribuita tra i vari partecipanti in misura proporzionale al volume richiesto.

L'energia elettrica assegnata sarà ripartita sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile di energia elettrica nella disponibilità del GSE definito ai sensi delle Regole Operative e del bando.

Struttura, oggetto e periodo di anticipazione

Il **contratto di anticipazione** sarà strutturato come un **contratto per differenza a due vie**, che prevede il diritto del cliente finale energivoro o dell'aggregatore all'anticipazione dell'energia elettrica assegnata e all'attribuzione delle relative garanzie di origine, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso.

Corrispettivo

In particolare, il **corrispettivo** per la quantità di energia assegnata su base mensile ($Q_{assegnata_m}$) e il riconoscimento delle GO sottese a tale volume sarà determinato come differenziale tra (i) il prezzo di cessione determinato ai sensi del bando ($P_{cessione}$) e (ii) il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica ($P_{vendita_m}$).

$$\text{Corrispettivo}_m = (P_{cessione} - P_{vendita_m}) * Q_{assegnata_m}$$

- qualora il differenziale sia negativo ($P_{cessione} < P_{vendita_m}$), l'importo del differenziale sarà corrisposto dal GSE;
- qualora il differenziale sia positivo ($P_{cessione} > P_{vendita_m}$), l'importo del differenziale sarà oggetto di conguaglio e/o corrisposto dal cliente finale energivoro al GSE.

Le garanzie di origine saranno riconosciute dal GSE e automaticamente annullate ai clienti finali sul relativo conto proprietà.

Impegni

Ai sensi del contratto di anticipazione:

- a il cliente finale/aggregatore si impegnerà a realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili (*cfr. punto (1) del precedente paragrafo*);
- b le parti definiranno le modalità e tempistiche di regolamento del differenziale;
- c il cliente finale/aggregatore si impegnerà a sottoscrivere, o a far sì che il soggetto terzo che abbia realizzato la nuova capacità di generazione sottoscriva, il contratto di restituzione avente ad oggetto il volume di energia assegnato e le relative GO entro 40 (quaranta) mesi dalla stipula del contratto di anticipazione⁶;

⁵ La cauzione sarà restituita entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione ovvero in caso di esclusione dalla procedura di assegnazione. In caso di mancata stipula del contratto di anticipazione entro le tempistiche concordate, il GSE tratterà definitivamente l'importo della cauzione.

⁶ In particolare, il cliente finale energivoro/aggregatore dovrà impegnarsi a sottoscrivere un contratto di restituzione per ciascun impianto con cui è stata realizzata la nuova capacità; tali contratti collegati dovranno prevedere, *pro quota*, la restituzione dell'energia elettrica e delle relative GO in quantità pari al volume oggetto di anticipazione.

- d sarà previsto il **divieto di cessione** ad altri soggetti **del contratto di anticipazione**, ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregato;
- e **facoltà di recesso** del cliente finale/aggregatore, salva la restituzione di tutti i benefici goduti dal cliente finale/aggregatore incluso il valore economico delle garanzie di origine;
- f il cliente finale energivoro avrà facoltà di modificare **in riduzione** la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e ottenere il ricalcolo della nuova capacità di generazione da realizzare, secondo i termini definiti nelle Regole Operative⁷.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere (a) – (d) che precedono, **il contratto si risolverà di diritto e il cliente finale energivoro dovrà restituire tutti i benefici di cui ha goduto**. In caso di mancato tempestivo pagamento, il GSE provvederà all'escussione della garanzia costituita in proprio favore.

Infine, il cliente finale/aggregatore dovrà prontamente comunicare al GSE la verifica di eventuali cause di forza maggiore o di ritardo nelle procedure amministrative idonee ad incidere sulla data di entrata in esercizio ai fini della sospensione del termine per la realizzazione degli impianti, fermo restando il termine ultimo di proroga del 31 dicembre 2030.

Sistema di garanzie

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti ai sensi dei contratti di anticipazione, è previsto un **sistema di garanzie di tipo misto**, che opererà simultaneamente:

- **Garanzia autonoma**: entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, ciascun cliente finale energivoro/aggregatore assegnatario dovrà costituire in favore del GSE una **garanzia autonoma** incondizionata a prima richiesta rilasciata da istituti bancari di cui all'elenco istituito presso Banca d'Italia o, alternativamente, da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS, secondo gli importi e le modalità di cui alle Regole Operative e nel testo ivi allegato, **che sarà svincolata all'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione**.
- **Garanzia collettiva**: una quota pari a **3 €/MWh** sarà trattenuta dai differenziali dovuti dal GSE in ciascun mese al cliente finale/aggregatore. Tale trattenuta andrà a comporre il deposito cauzionale collettivo infruttifero sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento di una o più controparti dei contratti di anticipazione. **La quota sarà restituita al cliente finale/aggregatore**, al netto degli importi eventualmente impiegati e in proporzione alle trattenute, **a seguito dell'entrata in esercizio della nuova capacità rinnovabile**.
- **Compensazione con altri incentivi**: il GSE ha facoltà di recuperare le somme dovute e non pagate mediante **compensazione** con eventuali incentivi che il cliente finale riceve dal GSE medesimo⁸.

In relazione alla garanzia autonoma, la delibera ARERA n. 583/2024/R/eel dello scorso 27 dicembre 2024 definisce la procedura per il riconoscimento dei contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «*de minimis*», a copertura dei costi sostenuti dai clienti finali per la costituzione di tale garanzia, fino a un valore complessivo non superiore a € 100.000.000.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, ai sensi della delibera è previsto che:

- l'istanza di accesso al contributo dovrà essere presentata **al GSE entro il 30 giugno dell'anno di riferimento**, allegando idonea documentazione rilasciata dall'istituto bancario/assicurativo che ha emesso la garanzia, attestante i costi sostenuti per la sua costituzione;
- il contributo può essere richiesto nella **misura massima del 50% del costo della garanzia** prestata, su base annua, fino ad un massimo di 300.000 euro nell'arco di 3 anni⁹.
- in caso di esito positivo delle verifiche, il GSE eroga il contributo entro il **28 febbraio dell'anno successivo** a quello di competenza.

⁷ Fra gli impegni aggiuntivi, il beneficiario dell'anticipazione sarà tenuto a (i) presentare annualmente una relazione sullo stato avanzamento lavori in relazione alla nuova capacità di realizzazione; (ii) garantire l'entrata in esercizio di una potenza pari almeno al doppio di quella necessaria per la restituzione dell'energia anticipata dal GSE; (iii) garantire l'installazione di apparecchiature di misurazione dell'energia prodotta e immessa in rete; (iv) comunicare la verifica di eventuali cause di forza maggiore o di ritardi nelle procedure amministrative idonee ad incidere sulla data di entrata in esercizio.

⁸ **In caso di inadempimento, il sistema di garanzia sarà escusso nel seguente ordine: (i) garanzia autonoma; (ii) compensazione con altri incentivi; (iii) garanzia collettiva.**

⁹ Il superamento di tale soglia non consentirà la qualificazione di detti contributi come aiuti "de minimis" ex art. 108 TFUE.

Il contratto di restituzione

Entro 40 (quaranta) mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, il cliente finale energivoro/aggregatore, ovvero, in alternativa, il soggetto terzo dallo stesso delegato a tal fine, procederà alla sottoscrizione del contratto di restituzione¹⁰.

A tal fine, giova ricordare che il soggetto firmatario del contratto di restituzione dovrà essere anche il titolare degli impianti; inoltre, nel caso l'impianto sia realizzato da un soggetto terzo, non è previsto un modello contrattuale che regoli i rapporti tra cliente finale energivoro/aggregatore e soggetto terzo. Pertanto, la definizione della tipologia contrattuale di definizione dei reciproci rapporti sarà rimessa all'autonomia delle parti, che saranno anche libere di sottoscrivere tale contratto ulteriore dopo il positivo esito della procedura di aggiudicazione.

Il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo dovrà comunicare l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro i successivi 30 giorni; nel caso in cui si intenda procedere alla restituzione da una pluralità di impianti con cui si è realizzata la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, è sottoscritto un contratto di restituzione per ciascun impianto.

Struttura, oggetto e periodo di restituzione

- Il contratto di restituzione è strutturato come un **contratto per differenza a due vie** sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori/aggregatori/soggetti terzi, che prevede l'**obbligo di restituzione** di tutta l'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle GO oggetto del contratto di anticipazione **per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio degli impianti**.
- In particolare, ai sensi del contratto di restituzione vengono messe a disposizione del GSE: (i) la quota di energia elettrica associata alla nuova capacità di generazione realizzata ai fini della restituzione¹¹ e (ii) il controvalore economico delle GO associate all'energia elettrica, da calcolarsi secondo i criteri definiti nelle Regole Operative. Gli importi sono determinati **mensilmente** sulla base di un programma di restituzione definito dal GSE, in conformità ai criteri di cui alle Regole Operative.
- Il periodo di restituzione decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto per una durata pari a 20 anni al netto di eventuali interruzioni riferibili ad eventi di forza maggiore, da recuperarsi alla fine del periodo.

Corrispettivo

Il corrispettivo di restituzione dovuto **mensilmente** sarà calcolato dal GSE come il differenziale tra **(i) il prezzo di cessione determinato ai sensi del bando (P_{cessione}) e (ii) il prezzo di riferimento individuato nel mercato MGP nel periodo rilevante delle transazioni (P_{MGP})**, in base al prezzo zonale registrato nella zona in cui l'impianto contrattualizzato è collocato e al quantitativo di energia oggetto di restituzione:

- qualora il differenziale risulti positivo ($P_{\text{cessione}} > P_{\text{MGP}}$), il GSE eroga il corrispettivo di restituzione a favore del cliente finale/aggregatore/soggetto terzo,
- qualora il differenziale risulti negativo ($P_{\text{cessione}} < P_{\text{MGP}}$), il GSE conguaglia o provvede a chiedere al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo il pagamento del corrispettivo di restituzione¹²;

ferma restando l'applicazione dei corrispettivi amministrativi a copertura dei costi di funzionamento del GSE ai sensi del DM 24 dicembre 2014 e s.m.i.

¹⁰ Qualora l'energia elettrica oggetto di restituzione sia autoconsumata in sito, il contratto di restituzione dovrà essere sottoscritto direttamente con il cliente finale energivoro per la regolazione tra il cliente finale energivoro e il GSE dell'importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione.

¹¹ La potenza oggetto del contratto di restituzione o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti di restituzione, dovrà essere pari - in valore atteso - a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui la restituzione abbia a oggetto solo una quota parte della potenza degli impianti, l'energia elettrica ceduta al GSE è determinata secondo un piano di restituzione, mediante ripartizione *pro quota* in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata.

¹² Si prega di notare che il meccanismo di calcolo del differenziale ai sensi del contratto di restituzione è esattamente speculare al meccanismo di calcolo di cui al contratto di anticipazione.

Entro il giorno 25 del mese m+1 ("m" = mese di competenza del corrispettivo), il GSE determina e comunica al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo l'ammontare degli importi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che sarà fatturato dal GSE al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo.

Cosa prevede il Bando?

- **Requisiti soggettivi:** potranno accedere al meccanismo i clienti finali energivori ovvero le imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA relativamente all'anno 2024 (ivi incluse le aziende in fase di istruttoria ai fini dell'iscrizione nell'elenco imprese già richiamato).
- **Volume:** il volume di energia elettrica nella disponibilità del GSE finalizzata al meccanismo (nei limiti della produzione attesa) è pari a **23 TWh/anno per ogni anno di validità del contratto di anticipazione**, in relazione al quale il GSE metterà a disposizione del meccanismo le Garanzie di Origine imputabili a tale energia anticipata.
- **Prezzo di cessione:** **65 €/MWh**, determinato tenendo conto del costo efficiente medio di produzione da impianti rinnovabili che utilizzano tecnologie competitive.
- **Profilo contrattuale di cessione** determinato su base mensile, calcolato sulla base delle disponibilità del GSE.
- Criteri di determinazione della **nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da realizzarsi a cura dei clienti energivori, anche tramite terzi**, in funzione del volume di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione.
- Versamento di una cauzione pari a € 10.000,00 a garanzia della sottoscrizione del contratto di anticipazione.

In aggiunta a quanto sopra, in allegato al Bando sono stati pubblicati gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione da sottoscrivere all'esito della procedura di assegnazione e secondo le tempistiche già indicate.

Contatti



*Pierpaolo
Mastromarini*

Partner

+390669667000
pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



Gloria Bernardini

Associate

+390669667000
gloria.bernardini@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore
• Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.